

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA

SEDE DI PALERMO

RICORSO

nell'interesse di **Magri Ernesto**, nato a Catania il 23/9/1962 ed ivi residente in Corso Indipendenza n. 261, scala B, c.f. MGRRST62P23C351T, rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Maria Mela (c.f. MLEPRM70M10G580I), del foro di Enna, giusta procura speciale rilasciata su separato foglio da intendersi allegato al presente atto (le comunicazioni di segreteria e/o le notificazioni potranno essere effettuate al seguente indirizzo di p.e.c. *pietromaria.mela@avvocatienna.legalmail.it* o via fax al 095/370619).

CONTRO

l'Assessorato Turismo Sport Spettacolo (c.f. 800120008269), in persona dell'Assessore *p.t.*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui Uffici in Palermo, via Villareale n. 6, è *ope legis* domiciliato.

il **Collegio Regionale Guide Alpine e Vulcanologiche della Sicilia** (c.f. 93105900877), in persona del legale rappresentante *p.t.*, con sede in Linguaglossa, via Ospedale n. 8.

NEI CONFRONTI

di **Calabrese Francesco**, residente in Gaggi (ME), Corso Umberto I n. 113.

PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA SOSPENSIONE E/O ALTRA MISURA CAUTELARE,

- dell'elenco finale di arrivo delle prove tecnico-pratiche della selezione tenutesi nei giorni 7, 8, 9 settembre 2022, comunicato al ricorrente in data 12/10/2022, relativo alla selezione di n. 80 partecipanti al corso di abilitazione alla professione di "guida vulcanologica", bandita con avviso pubblico approvato con D.A. dell'Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo n. 2724 del 12/10/2021, come modificato dal D.A. n. 36 del 21/1/2022, nella parte in cui non comprende il nominativo dell'odierno ricorrente tra i soggetti ammessi alle prove orali (**all. 1**), nonché, in via derivata, della graduatoria finale redatta dalla Commissione di esame di cui al verbale n. 17 dell'11/11/2022 (**all. 2**), approvata con D.A. dell'Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo n. 3450/GAB del 2/12/2022 (**all. 3**);
- ove esistenti, dei provvedimenti di mancata ammissione del ricorrente alle prove orali del concorso in esame e/o di sua esclusione, mai comunicati;

- dei vademecum operativi inviati tramite p.e.c. nei giorni 2 e 6 settembre 2022, nella parte in cui, è stabilito che *«la valutazione finale della prova tecnico pratica si basa su abilità e capacità specifiche del candidato espresse nel corso della prova stessa nel terminare la prova entro il tempo che verrà comunicato al momento della partenza»* (**all.ti 4 e 5**);
- di ogni ulteriore provvedimento presupposto, connesso o consequenziale, anteriore e/o successivo, ivi inclusi, ove di ragione, gli elenchi degli arrivati nelle prove tecnico-pratiche tenutesi nei giorni 7, 8, 9 settembre (**all.ti 6, 7 e 8**) e dei verbali della Commissione esaminatrice in cui sono stati esaminati i risultati della prova pratica e stilati i suddetti elenchi, non conosciuti.

FATTO

Con D.A. dell'Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo n. 2724 del 12/10/2021 veniva approvato, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 6/4/1996, n. 28, l'avviso pubblico per la selezione di n. 80 partecipanti al corso di abilitazione alla professione di "guida vulcanologica" (**all. 9**).

La selezione prevedeva una prova tecnico-pratica, consistente *«nello svolgimento di un percorso escursionistico sul vulcano etneo che evidenzia l'attitudine del candidato a muoversi con decisione e sicurezza su terreno vulcanico»*, da completare *«... entro e non oltre il tempo massimo indicato insieme alla descrizione del percorso. La prova sarà superata da coloro che avranno terminato la traversata entro **il tempo massimo stabilito**»* (art 7.1, comma 8), con la possibilità di accusare un ritardo non superiore a 50 minuti e con l'avviso che *«il superamento di questo ritardo comporta l'esclusione del candidato»* (art. 7.1, comma 9).

Inoltre, nell'allegato 3 del medesimo avviso erano descritti due percorsi escursionistici alternativi (Percorso ad anello - 1 e Percorso ad anello - 2), per i quali veniva indicato il **«Tempo di percorrenza indicativo»**, rispettivamente determinato in ore 8 e ore 7 e 5 min., con la specificazione, contenuta nella sottostante nota 2 a piè di pagina, che *«Il tempo di riferimento, sulla base del quale verrà calcolato il tempo massimo (tempo di riferimento + 50'), sarà comunicato all'atto della prova»*.

Superata la prova tecnico-pratica, si accedeva ad un colloquio individuale avente ad oggetto la *«discussione del curriculum vitae e delle esperienze in merito a ascensioni/ escursioni montane e vulcanologiche al fine di valutare la capacità espositiva del candidato»* (art. 7.2).

Ai punteggi ottenuti nelle due su indicate prove andava sommato il punteggio relativo ai titoli in possesso dei candidati, secondo una griglia riportata nel medesimo avviso (art. 8).

Con D.A. n. 36 del 21/1/2022, l'indicato allegato 3 veniva sostituito con altro recante la rettifica dei percorsi inizialmente previsti (rimpiazzati dal Percorso 1 e dal Percorso 2) e l'aggiunta del Percorso 3, alternativo rispetto ai precedenti. Per il primo veniva previsto un tempo di percorrenza indicativo di 7 ore e 5 min., per gli altri due di 7 ore (**all. 10**).

Alla selezione veniva ammessi 157 candidati, tra cui il ricorrente (**all. 11**).

In data 2 e 6 settembre 2022, venivano inviati via p.e.c. ai candidati due vademecum operativi, nei quali, per ciò che qui rileva, era stabilito che *«la valutazione finale della prova tecnico pratica si basa su abilità e capacità specifiche del candidato espresse nel corso della prova stessa nel terminare la prova entro il tempo che verrà comunicato al momento della partenza»* (all.ti 4 e 5).

Per lo svolgimento della prova selettiva tecnico-pratica venivano indicate le giornate del 7, 8 e 9 settembre 2022.

Il ricorrente veniva calendarizzato per il 9/9/2022.

Come stabilito, all'inizio della giornata della prova, la Commissione comunicava il tempo di riferimento che, però, inaspettatamente, veniva fissato in 6 ore.

Terminata la prova, trascorsi parecchi giorni, non avendo ricevuto alcuna comunicazione, né di ammissione alla prova orale né di esclusione, in data 10/10/2022, il ricorrente avanzava istanza di accesso agli elenchi dei partecipanti alla prova tecnico-pratica e degli ammessi alla prova del colloquio orale (**all. 12**).

Il 12/10/2022, il Servizio 7 del Dipartimento regionale del Turismo, Sport e dello Spettacolo del corrispondente Assessorato trasmetteva i documenti richiesti (**all. 13**).

Dall'elenco finale di arrivo di tutti i candidati, riportante i tempi e i punteggi assegnati, il ricorrente ha potuto trarre la notizia di aver completato la prova in 6 ore e 55 min., deducendo di non essere stato ammesso per questo motivo alla prova orale.

Da ultimo, a conclusione della procedura di selezione, la Commissione di esame, nella seduta dell'11/11/2022 ha stilato la graduatoria finale degli ammessi al corso (all. 2), approvata dall'Assessorato in data 2/12/2022 (all. 3).

Tutti i provvedimenti impugnati sono illegittimi e, previa misura cautelare, vanno annullati per i seguenti motivi di

DIRITTO

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 18 DELLA L.R. N. 28 DEL 6/4/1996 - VIOLAZIONE DELLA *LEX SPECIALIS* - ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA ILLOGICITÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA, PER

ARBITRARIETÀ, CONTRADDITTORIETÀ E PER VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO.

Il corso di abilitazione alla professione di guida vulcanologica per cui è causa è stato approvato ai sensi dell'art. 18 della L.R n. 28 del 6/4/1996 (recante l'«*Ordinamento delle professioni di guida alpina e di guida vulcanologica*»), il quale prevede, per quanto qui di interesse, che «*L'abilitazione tecnica all'esercizio della professione di guida vulcanologica si consegue mediante la frequenza di appositi corsi teorico-pratici ed il superamento dei relativi esami*» (comma 1) e che «*Sono ammessi ai corsi i residenti in un comune della Regione che abbiano l'età prescritta per l'iscrizione al relativo Registro*» (comma 5).

Malgrado non siano previsti limiti di accesso al corso diversi dall'età e dalla residenza in un comune della Regione Sicilia, nella specie, l'Assessorato resistente ha ritenuto di limitarne ulteriormente la partecipazione procedendo ad una preselezione per titoli ed esami, consistenti in una prova tecnico-pratica e in un colloquio individuale.

Per lo svolgimento della prova tecnico-pratica sono stati previsti tre percorsi alternativi di 19/20 km ciascuno, con un dislivello positivo (in salita) di 1800 mt ed un dislivello negativo (in discesa) compreso tra 1100 e i 1700 mt, da compiere senza alcuna forma di assistenza e con limitazioni relative all'equipaggio consentito (nessun dispositivo di geolocalizzazione, GPS e App, bussole elettroniche, strumenti elettronici di misurazione delle medie distanza/dislivello/tempo).

Il tempo di percorrenza è stato fissato in 7 ore e 5 min. per il Percorso 1 e in 7 ore per il Percorso 2 e il Percorso 3.

Come facilmente prevedibile, ciascun candidato si è preparato alla prova pratica avendo a riferimento il suddetto tempo di percorrenza (*recte*: il tempo massimo stabilito: tempo di percorrenza + 50' di ritardo) e confidando ragionevolmente sul fatto che esso era stato pensato e parametrato all'indice di difficoltà della prova e che, pertanto, per quanto fosse indicativo, la Commissione esaminatrice non si sarebbe (sensibilmente) discostata dall'indicazione fornita con l'avviso pubblico.

Ed invece, in modo del tutto inaspettato, il giorno della prova la Commissione **ha ridotto il tempo di percorrenza del percorso prescelto (Percorso 1) di ben 1 ora e 5 minuti**, fissandolo in complessive 6 ore (6 ore e 50 min. comprendendo il ritardo ammesso), così tradendo il legittimo affidamento ingenerato nei candidati sul tempo di percorrenza inizialmente stabilito.

Ebbene, la scelta di ridurre in modo così consistente il tempo di percorrenza si appalesa **manifestamente illogica ed irragionevole**, se solo si pensa che si tratta di una mera prova di accesso ad un corso di formazione (all'esito del quale i candidati dovranno comunque sostenere un esame finale), **contraddittoria** rispetto a quanto stabilito nell'avviso pubblico (ove la misura del tempo di percorrenza veniva individuato in 7 ore e 5 min., evidentemente in ragione dell'alto grado di difficoltà del percorso), **arbitraria**, perché la Commissione ha palesemente esorbitato dai limiti della pur ampia discrezionalità riconosciuta dall'avviso pubblico, e **discriminante**, dal momento che, imponendo di completare la prova in 6 ore, di fatto, si è avvantaggiato chi ha un'età più giovane.

In tal modo, non solo è stata violata la *lex specialis* del concorso, ma è stata tradita la stessa finalità del corso, che non è quello di selezionare i soggetti migliori secondo logiche ispirate ad una sorta di rendimento sportivo, ma di consentire la formazione alla professione di guida vulcanologica a chiunque risieda in un comune della Regione e abbia *«l'età prescritta per l'iscrizione al relativo Registro»*.

Conclusione che - ovviamente - non può che valere anche nell'ipotesi in cui siano state previste prove preselettive di ammissione al corso.

Da ciò discende l'illegittimità dell'elenco finale di arrivo delle prove tecnico-pratiche, nella parte in cui il ricorrente non è stato inserito tra i candidati ammessi alla successiva prova orale, e, in via derivata, degli atti successivi, inclusa l'approvazione della graduatoria finale degli ammessi al corso di formazione per cui è causa.

DOMANDA DI MISURA CAUTELARE

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

In attesa della sentenza di merito, si impone la sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati e l'adozione di idonea misura interinale, che consenta al ricorrente di essere ammesso, con riserva o a seguito di ripetizione della prova tecnico-pratica, alla prova orale o direttamente alla partecipazione al corso di formazione, qualora fosse stato già avviato.

La mancata adozione di una misura cautelare, infatti, espone il ricorrente al rischio concreto di non poter partecipare al corso, atteso che, come previsto nell'avviso pubblico (art. 3), il corso verrà ultimato entro il 30 aprile 2023.

Con riserva di agire per il risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 30, comma 4, c.p.a. nella non temuta ipotesi di mancata concessione della tutela interinale.

ISTANZA EX ART. 70 C.P.A.

Si segnala che, sulla medesima questione e per gli stessi provvedimenti qui impugnati, pende dinanzi a codesto Tribunale il ricorso iscritto al **R.G. 1706/2022**, per cui è già stata fissata udienza pubblica di discussione, e al quale, pertanto, ai sensi dell'art. 70 c.p.a., si chiede che sia riunito il presente giudizio.

PER QUESTI MOTIVI

voglia l'on. Tribunale adito:

previamente, sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati e/o adottare la misura cautelare ritenuta più idonea a soddisfare l'interesse pretensivo fatto valere dal ricorrente;

nel merito:

- riunire il presente giudizio a quello recante il R.G. n. 1706/2022, stante la connessione oggettiva e parzialmente soggettiva meglio esplicitata in narrativa;
- in ogni caso, annullare i provvedimenti gravati.

Con il favore delle spese di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario. Si dichiara che la presente controversia ha valore indeterminato e che il contributo unificato dovuto è pari a € 650,00.

Si allegano: 1. elenco finale di arrivo delle prove tecnico-pratiche; 2. verbale Commissione esami n. 17/2022; 3. D.A. n. 3450/2022; 4. vademecum 2/9/2022; 5. vademecum 6/9/2022; 6. elenco prove pratiche 7/9/2022; 7. elenco prove pratiche 8/9/2022; 8. elenco prove pratiche 9/9/2022; 9. D.A. n. 2724-2021; 10. D.A. n. 36-2022; 11. elenco candidati ammessi; 12. istanza di accesso; 13. nota Servizio 7 prot. 34276/2022.

Catania, 6 dicembre 2022

Avv. Pietro Maria Mela